

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALERNO, D'AMELIO, CAROLLO, TIRIOLO,
DELLA PORTA, COLELLA, MEZZAPESA e BUSSETI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1980

Estensione dell'applicazione dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, agli assegnatari di alloggi di cui alla lettera e) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente disposizione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972, che dispone l'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio nel caso in cui l'assegnatario superi i limiti di reddito previsti dalla legge nel periodo che va tra la formazione della graduatoria e la consegna dell'alloggio, conduce a conseguenze che paiono eccessive in danno dei cittadini assegnatari, considerati soprattutto i tempi spesso assai lunghi che sono necessari per la consegna dell'alloggio.

In proposito, occorre ricordare che recenti norme di legge hanno disciplinato casi analoghi in modo meno drastico.

Infatti, per quanto riguarda l'edilizia agevolata-convenzionata, l'articolo 24 della legge n. 457 del 1978, modificato dall'articolo 15-bis di cui alla legge n. 25 del 1980, ha disposto che l'acquirente o l'assegnatario per il quale venga accertato un reddito superiore ai limiti di legge possa conservare l'abitazio-

ne, sia pure a condizioni diverse da quelle originarie (in relazione alle varie ipotesi vi è infatti la riduzione o l'annullamento del contributo dello Stato sugli interessi del mutuo).

Riguardo invece all'edilizia sovvenzionata, la legge n. 513 del 1977, all'articolo 22, ha occupi l'alloggio, venga a superare i limiti di reddito previsti dalla legge, abbia ugualmente diritto a conservare l'abitazione, occupandola a titolo di locazione con corrispettivo determinato in base all'equo canone invece che al canone sociale degli alloggi di edilizia pubblica.

Con il presente disegno di legge si propone pertanto di estendere la disciplina ora menzionata, attraverso il richiamo all'articolo 22 della legge n. 513 del 1977, anche ai casi in cui la perdita del requisito del reddito avvenga nel periodo che intercorre tra la formazione delle graduatorie per l'assegnazione e la consegna dell'alloggio.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Qualora, prima della consegna dell'alloggio, si accerti la mancanza nell'assegnatario del requisito di cui alla lettera e) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni, questi ha diritto ad occupare l'alloggio a titolo di locazione. In tal caso trovano applicazione le norme di cui agli ultimi due commi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.